

## **1. Liberalizzazioni – Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico**

La Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **Circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006**, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, con particolare riguardo agli articoli:

- **3** (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale),
- **4** (Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane) e
- **11** (Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni).

Per un approfondimento sui primi undici articoli della manovra si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali > LIBERALIZZAZIONI** – Alcuni approfondimenti sui primi 11 articoli del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006.

## **2. Liberalizzazioni – Circolare esplicativa del Ministero della Salute sulla vendita di medicinali**

Il Ministero della Salute, con la **Circolare n. 3 del 3 ottobre 2006**, fornisce indicazioni ai fini della corretta applicazione della disciplina introdotta dall'art. 5, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, relativamente alla **vendita di alcune tipologie di medicinali - da banco o di automedicazione - ad di fuori delle farmacie**.

Per un approfondimento sui primi undici articoli della manovra si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali > LIBERALIZZAZIONI** – Alcuni approfondimenti sui primi 11 articoli del decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006.

## **3. La sicurezza nei luoghi di lavoro – Circolari esplicative del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'INPS**

La Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emanato la **Circolare n. 29 del 28 settembre 2006**,

fornendo chiarimenti operativi sulle novità introdotte dall'art. 36-bis del D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006, in materia di repressione del lavoro sommerso e di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di lavoro.

Sullo stesso argomento è intervenuto anche L'INPS con la **Circolare n. 111 del 13 ottobre 2006**.

Il provvedimento ribadisce in sostanza le indicazioni già date in materia dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 29 del 28 settembre 2006 in relazione al contenuto dell'obbligo vigente per tutto il personale impegnato nei cantieri edili di indossare una "tessera di riconoscimento" e del regime semplificato previsti per i cantieri con meno di 10 lavoratori.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** > Edilizia – Tessere di riconoscimento per il personale occupato.

#### **4. Produttori agricoli – Elevato il limite per l'obbligatorietà dell'iscrizione nel Registro delle imprese**

Per effetto della modifica del primo periodo, del comma 6, dell'art. 34, del D.P.R. 26 ottobre 1972, a cui faceva riferimento l'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77, cambia il limite di **volume d'affari di un'impresa agricola per la non obbligatorietà dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese**, e viene **soppresso il secondo periodo del comma 6**, nel quale si prevedeva un limite diverso per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani. A seguito di quanto sopra, **il volume di affari di un'impresa agricola - ovunque situata - per la non obbligatorietà dell'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese, passa da 2.582,28 a 7.000,00 euro**.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** > Agricoltura – L'impresa agricola, l'imprenditore agricolo professionale e la società agricola – La vendita di prodotti agricoli – la denuncia aziendale.

#### **5. Prodotti CITES – Autorizzazioni di importazione ed esportazione**

Il Ministero del Commercio Internazionale – Direzione Generale per la politica commerciale, con **Comunicato del 11 ottobre 2006, Prot. PC/20060133233**, ha stabilito che, con decorrenza 11 ottobre 2006, tutte le istanze per l'importazione ed esportazione di prodotti CITES, ai sensi del regolamento CE n. 338/1997 (articoli 4 e 5), devono essere sottoposte al preventivo parere della Commissione Scientifica, istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## **6. Al via il passaporto elettronico**

**Dal 26 ottobre 2006** gli Uffici Consolari italiani all'estero e le Questure rilasciano un nuovo modello di passaporto, di tipo elettronico, utilizzando più moderne tecnologie che offrono standard più elevati di sicurezza.

Il nuovo passaporto è dotato di particolari caratteristiche di stampa anticontraffazione e di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento e l'Autorità che lo ha rilasciato.

Il **costo del passaporto elettronico**, in ragione della sofisticata tecnologia utilizzata, è stato fissato da un decreto emanato, in data 9 maggio 2006, dal Ministero dell'Economia: in euro 44,66 per il libretto con 32 pagine ed in euro 45,62 per quello di 48.

La tassa annuale di concessione governativa rimane invariata (40.29 euro).

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - E-Government** > Il passaporto elettronico.

## **7. Mediatori di assicurazione e riassicurazione. Emanato dall'ISVAP il nuovo Regolamento**

L'ISVAP, con il **Provvedimento n. 5 del 16 ottobre 2006**, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006, ha adottato il **regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa** di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del D. Lgs. n. 209/2005, concernente "Codice delle assicurazioni private.

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali** > Assicurazioni - Il nuovo registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi secondo il nuovo Codice delle assicurazioni private.

## **8. Eliminazione di certificazioni sanitarie attestanti l'idoneità fisica al lavoro**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 19 ottobre 2006 un disegno di legge, presentato dal Ministro della Salute Livia Turco, che riguarda una serie di **"Misure di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute e altri interventi in materia sanitaria"**.

Il disegno di legge, tra le altre numerose novità, prevede l'abolizione delle disposizioni concernenti l'obbligo di alcuni certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro e la sana costituzione fisica, e quelli previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

All'articolo 1, comma 6, viene, inoltre, espressamente abrogata la lettera c) dell'art. 7, comma 1 della legge n. 122/1992 (disciplina dell'attività di autoriparazione).

Con l'entrata in vigore di tale disposizione **non dovrà più essere richiesto, per i responsabili tecnici che operano nel settore dell'autoriparazione, il certificato attestante l'idoneità fisica.**

Viene anche soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alle attività di produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti

## **9. Approvato secondo correttivo al Codice Ambientale**

In data 12 ottobre 2006, il Consiglio dei Ministri ha approvato – su proposta del Ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio - il secondo decreto legislativo correttivo del Codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006).

Il provvedimento modifica la parte terza e quarta del Codice, in particolare la disciplina delle acque e dei rifiuti.

Di particolare importanza sono la disciplina degli scarichi e l'intervento sulla nozione di rifiuto, anche per aderire alle normative comunitarie al fine di risolvere le infrazioni aperte nei confronti dell'Italia.

In particolare viene eliminata la nozione di sottoprodotto e la nozione di materia prima secondaria sin dall'origine. Viene introdotta invece la nozione di prodotto recuperato. In questo modo la disciplina dei rifiuti viene resa aderente alle norme comunitarie che erano state disattese illegittimamente dal Codice Ambientale.

Il provvedimento recepisce molte delle osservazioni già avanzate dalle Commissioni parlamentari e dalla Conferenza Unificata in sede di parere del primo provvedimento correttivo approvato lo scorso agosto.

## **10. Presentati i primi decreti di attuazione del D.Lgs n. 151/2005 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha presentato, in data 25 ottobre 2006, i primi decreti di attuazione del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, che recepisce tre direttive (2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** e sulle restrizioni d'uso in queste apparecchiature di determinate sostanza pericolose.

I decreti presentati sono lo strumento necessario per l'avvio del sistema di raccolta separata e riciclaggio della grande quantità di rifiuti elettrici ed elettronici (computer, frigoriferi, televisori, telefonini, lampade fluorescenti, ecc) che, come previsto dalla direttiva europea 2002/95, doveva partire dallo scorso 13 agosto 2004.

**La nuova data per l'entrata in vigore del sistema è stata fissata al 31 dicembre 2006.**

Il testo dei decreti sarà definitivamente elaborato in base alle indicazioni provenienti dall'incontro, organizzato e presieduto dalla Segreteria tecnica del Ministro, con i delegati del Ministero dello Sviluppo economico e dell'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente) e con numerosi esperti e interessati

del settore, come Confindustria, ANIE, ANCI, CONFCOMMERCIO, FEDERAMBIENTE, FISE.

Per un approfondimento sull'argomento dei rifiuti si rimanda alla Sezione: **LA CAMERA DI COMMERCIO – Altre attribuzioni1** > Albo nazionale dei gestori ambientali.

## **11. Trasmissione telematica delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria**

L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento del 2 ottobre 2006**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2006, ha dettato le modalità per la trasmissione telematica dei dati da comunicare all'Anagrafe sanitaria.

Entro il 28 febbraio 2007 devono essere comunicati i dati relativi al 2005.

Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere poi inviate le comunicazioni dei dati relativi all'anno precedente.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), modificando l'art. 7 del D.P.R. n. 605/1972, ha previsto nuovi dati e nuove informazioni da comunicare all'anagrafe tributaria esclusivamente per via telematica, ai fini di una maggiore proficuità delle azioni di prevenzione e di contrasto all'evasione, Il provvedimento in questione si è perciò reso necessario al fine di razionalizzare e di uniformare le modalità e i termini di trasmissione anche per le comunicazioni previste da norme precedenti.

I soggetti obbligati alle comunicazioni devono usare il servizio telematico ENTRATEL o il servizio Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali.